DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

che approva i programmi presentati dall'Italia al fine di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale e che abroga le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2001) 1895]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di far ottenere a una zona o a un'azienda lo status di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci.

(2) Con la decisione 98/359/CE della Commissione [3] è stato approvato un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), volto a ottenere lo status di zona riconosciuta per la Provincia autonoma di Trento.

(3) Con la decisione 2000/310/CE della Commissione [4] è stato approvato un programma relativo alla IHN e alla VHS, volto ad ottenere lo status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per cinque aziende della Provincia di Udine.

(4) L'Italia ha presentato alla Commissione un altro programma riguardante la IHN e la VHS, volto a ottenere lo status di zona riconosciuta per una parte di un bacino idrografico situato nella Regione Veneto (Provincia di Belluno).

(5) L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione altri programmi riguardanti la IHN e la VHS, volti a ottenere lo status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per due aziende, delle quali una si trova nella Regione autonoma della Valle d'Aosta e l'altra nella Provincia di Vicenza, nella Regione Veneto.

(6) Tali programmi indicano la posizione geografica delle zone e delle aziende in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori riconosciuti devono seguire, la diffusione delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate.

(7) L'esame dei programmi da parte della Commissione e degli Stati membri ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.

(8) In virtù della decisione 98/395/CE della Commissione [5], alcune zone nella Provincia autonoma di Trento, contemplate dal programma oggetto della medesima decisione, hanno ottenuto lo status di zone riconosciute ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/67/CEE per quanto concerne la IHN e la VHS. Tali zone devono quindi essere eliminate dall'elenco delle zone contemplate dal suddetto programma.

(9) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire con la presente decisione le precedenti decisioni di approvazione relative a programmi concernenti la IHN e la VHS, volti a ottenere lo status di zone riconosciute per alcune zone nella Provincia autonoma di Trento e per alcune aziende situate in zone non riconosciute nella Provincia di Udine. Pertanto, le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE devono essere abrogate. Occorre inoltre specificare i nomi delle zone e delle aziende in cui si applicano i programmi ed elencarli in allegato alla presente decisione.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi relativi alla IHN e alla VHS presentati dall'Italia, applicati allo scopo di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per le zone e le aziende che figurano nell'allegato della presente decisione.

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
[3] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 43.
[4] GU L 104 del 29.4.2000, pag. 75.
[5] GU L 176 del 20.6.1998, pag. 30.

Articolo 2

Le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione sono abrogate.

Articolo 3

L'Italia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. **ELENCO DELLE ZONE IN CUI SONO APPLICATI PROGRAMMI VOLTI A OTTENERE LO STATUS DI ZONA RICONOSCIUTA PER LA IHN E LA VHS**

1. *REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*

Zone continentali

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

ZONA VAL DEL FERSINA

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Fersina alla cascata di Ponte Alto.

ZONA VAL DELL'ADIGE

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Adige alla diga di Ala (stazione idroelettrica).

ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Torbole (stazione idroelettrica). La zona è divisa dalla diga di Ponte Pià, tranne i bacini dei torrenti Manes, Arnò e Ambies e quello della Valle dei Laghi.

ZONA TORRENTE ARNÒ

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

ZONA VAL BANALE

— Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

ZONA VARONE

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

ZONA VAL DI LEDRO

— Il bacino idrografico dei torrenti Massangia e Ponale fino alla stazione idroelettrica.

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

— Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

ZONA TORRENTE PALVICO

— Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

ZONA VALSUGANA

— Il bacino idrografico del fiume Brenta fino alla diga di Marzotto.

2. *REGIONE VENETO*

Zone continentali

— Il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave), in cui è situata l'azienda «Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno».

B. **ELENCO DELLE AZIENDE IN CUI SONO APPLICATI PROGRAMMI VOLTI A OTTENERE LO STATUS DI AZIENDE RICONOSCIUTE SITUATE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER LA IHN E LA VHS**

1. *REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE*

Zone continentali

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:
— Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Forni di Sotto,
— Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Grauzaria di Moggio Udinese,
— Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Amaro,
— Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Somplago — Mena di Gavazzo Carnico,
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

2. *REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA*

Zone continentali

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Dora Baltea:
— Stabilimento ittiogenico regionale, Morgex, Rue Mont Blanc 14.

3. *REGIONE VENETO*

Zone continentali

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Brenta:
— Polo Guerrino, Via S. Martino 51, Loc. Campese, Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza.